

Accesso di rappresentante sindacale al D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi)

Ricorrente:, in qualità di Segretario Generale Provinciale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia - Segreteria Provinciale di)

contro

Amministrazione resistente: Zona Polizia di Frontiera per le Regioni

FATTO

Con ricorso a questa Commissione del 29.1.2018,, in qualità di Segretario Generale Provinciale del SIULP (sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia-Segreteria Provinciale di), deduceva che, con nota del 9.11.2017, l'Amministrazione resistente, in qualità di datore di lavoro, aveva convocato la riunione periodica per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale; riunione nella quale veniva approvata la bozza del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e alla quale volontariamente non aveva preso parte l'istante.

In ragione di quanto sopra l'11.12.2017 l'odierno ricorrente presentava all'..... Zona Polizia di Frontiera per le Regioni, e istanza di accesso atti e esame ed estrazione di copia del nuovo D.V.R. datato 5.12.2017 di pagine 133 (così composto: 77 pagine del D.V.R.+12 pagine di descrizione Fabbricati, + 1 pagina quale Albo della Sicurezza, + 35 pagine Valutazione Rischio da Lavoro Correlato (anno 2015-2016), + 8 pagine planimetrie), nonché del precedente D.V.R. del gennaio 2017 e dei relativi allegati.

La suddetta istanza era motivava con la necessità di comprendere, da un lato, l'attività esercitata dalla *“parte datoriale nel passaggio da un DVR (di appena 29 pagine) redatto, firmato in data gennaio 2017 e quello redatto, firmato in data 5 dicembre 2017 e dall'altro di consentire alla scrivente O.S. di esercitare il diritto e le prerogative di tutela dei propri iscritti anche e soprattutto nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro sulla quale, ad oggi, per i motivi partecipati questa O.S. non ha potuto dare quell'apporto costruttivo, collaborativo del rappresentante dei lavoratori del SIULP- a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentati?”*.

Il 10.1.2018 l'Amministrazione comunicava all'istante che, nonostante avesse richiesto all'Ufficio per le Relazioni Sindacali chiarimenti circa l'ammissibilità dell'accesso richiesto, non era ancora pervenuta alcuna risposta condizione necessaria per dare corso all'istanza di accesso proposta.

A fronte di tale risposta l'odierno ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego o dell'erroneo esercizio del potere di differimento, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 16.2.2018 questa Commissione sospendeva la decisione in ordine al ricorso come sopra proposto in attesa dell'eventuale deposito da parte della resistente del parere richiesto all'Ufficio per le Relazioni Sindacali e della produzione della relativa documentazione.

Con nota pervenuta il 18.4.2018, parte resistente faceva presente che in merito alle funzioni di R.L.S. nella Polizia di Stato la normativa vigente prevede che *"il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva"*. Non essendo, tuttavia, ancora stata data attuazione all'art. 47 D.Lgs. 81/08, è tuttora in vigore la disciplina transitoria che, nelle more, statuisce: *"sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia... con particolare riferimento alle funzioni di rappresentante per la sicurezza che potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite"*.

Pertanto, allo stato, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza continuano ad essere svolte dalle Segreterie Provinciali che, nei momenti di consultazione e/o partecipazione previsti dal decreto indicato, provvedono a designare il nominativo del proprio rappresentante che parteciperà all'incontro.

L'Amministrazione rappresentava altresì che il documento era stato reso disponibile, ma che il Siulp non aveva partecipato alla riunione periodica del 5.12.2017.

Infine parte resistente faceva presente che alla luce della normativa speciale sopra indicata rispetto a quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, l'accesso doveva avvenire all'interno degli Uffici della resistente e chiedeva il rigetto del ricorso, in particolare, il diniego di estrazione copia della documentazione richiesta, in quanto in contrasto con l'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Perveniva ulteriore memoria dell'Amministrazione il 14/5/2018, che evidenziava che il parere richiesto non era stato trasmesso dall'Ufficio competente e che nessun provvedimento ulteriore era stato *medio tempore* adottato e che con decreto 15 aprile 1997, adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità sono state individuate tra le aree riservate e operative per l'Amministrazione dell'Interno *"le sedi delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza delle altre strutture della Polizia di stato..."*.

DIRITTO

Stante quanto rilevato nella memoria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - a Zona Polizia di Frontiera per le Regioni, e - in relazione alla circostanza che le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza continuano ad essere svolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 8, del D. Lgs. 81/08 dalle Segreterie Provinciali, la Commissione ritiene fondato il ricorso.

Infatti, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/2008 *"il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi della lettera o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda"*.

Speculare all'obbligo del datore di lavoro è il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza regolamentato dall'art. 50, comma 4 del D.lgs. 81/2008, il quale prevede che *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a)”* con il limite di cui al comma 6 che recita *“il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni”*.

Dalla normativa di cui sopra si deduce che i datori di lavoro, privati e pubblici, debbano consegnare il DVR al solo RLS - ma nella fattispecie concreta, non essendo nominato, al rappresentante delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale - il quale ha diritto anche alla materiale consegna del documento e solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio.

Sul punto l'art. 50, comma 6, D.lgs 81/2008 prevede chiaramente gli obblighi di riservatezza cui deve attenersi il RLS.

Pertanto, non è fondata la tesi dell'Amministrazione, secondo cui il diritto di accesso va esercitato limitatamente alla consultazione del DVR all'interno dei locali dell'Ufficio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 maggio 2018)